



TESTI APPROVATI

P10_TA(2024)0025

**Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:
domanda EGF/2024/001 BE/Match-Smatch**

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/001 BE/Match-Smatch) (COM(2024)0275 – C10-0101/2024 – 2024/0226(BUD))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0275 – C10-0101/2024),
- visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹ ("regolamento FEG"),
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027², quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765³, in particolare l'articolo 8,
- visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie⁴, in particolare il punto 9,
- vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj>.

² GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj>.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>).

⁴ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

- vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0009/2024),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;
- B. considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2024/001 BE/Match-Smatch relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), a seguito di un numero totale di 513 casi di espulsione dal lavoro¹ nel settore economico classificato alla divisione 47 della NACE Revisione 2 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli), nelle province di Hainaut (BE32), Liegi (BE33) e Namur (BE35), di cui 444 casi di espulsione durante il periodo di riferimento per la domanda dall'11 dicembre 2023 all'11 aprile 2024 e 69 casi di espulsione prima o dopo il periodo di riferimento;
- C. considerando che la domanda riguarda 444 lavoratori espulsi dal lavoro entro il periodo di riferimento per la domanda la cui attività presso Match-Smatch è cessata;
- D. considerando che la domanda riguarda 69 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, in cui è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento, come previsto all'articolo 6, secondo comma, del regolamento FEG;
- E. considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;
- F. considerando che il settore belga del commercio al dettaglio di prodotti alimentari ha registrato un calo significativo dei volumi venduti nel 2023, a causa della crisi energetica e inflazionistica nonché dell'aumento del commercio transfrontaliero e del commercio elettronico;
- G. considerando che Match-Smatch si è trovata in una situazione economica difficile per diversi anni e ha infine riportato una perdita del valore operativo lordo pari a 36,5 milioni di EUR nel 2022^{2 bis} e che, per impedire l'ulteriore accumulo di perdite, Match-Smatch ha accettato l'offerta del gruppo Colruyt di acquisire 57 degli 84 negozi nel settembre 2023, continuando a impiegare anche il relativo personale (1 069 persone); che altri otto negozi sono stati assorbiti da Carrefour, Delhaize, Intermarché e Delfood;
- H. considerando che di conseguenza per un totale di 513 addetti, di cui i 339 addetti dei 19 negozi per i quali non è stato possibile trovare un acquirente e i 174 dipendenti della sede di Match-Smatch, è stata applicata una procedura di collocamento in esubero

¹ Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

collettivo;

- I. considerando che sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;
- J. considerando che la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 ha accelerato la domanda di lavoratori più qualificati nel mercato del lavoro belga, rendendo più difficile per gli ex lavoratori di Match-Smatch reinserirsi nel mondo del lavoro;
- K. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;
- L. considerando che la revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) riduce l'importo annuo massimo del FEG da 186 milioni di EUR a 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765; che la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'attuazione del FEG e che tutte le istituzioni dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che, nonostante questi tagli, i lavoratori collocati in esubero possano contare sulla solidarietà dell'UE attraverso il sostegno del FEG;
 1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 661 564 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali di 3 131 252 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 3 009 752 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 121 500 EUR;
 2. constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 3 giugno 2024 e che, dopo l'invio di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha concluso la propria valutazione il 16 settembre 2024 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;
 3. prende atto che la domanda riguarda 513 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso Match-Smatch è cessata; rileva inoltre che in totale 365 lavoratori espulsi dal lavoro saranno beneficiari interessati e dovrebbero partecipare alle misure;
 4. prende atto che il Belgio ha chiesto il cofinanziamento del FEG unicamente per sostenere gli ex lavoratori di Match-Smatch residenti in Vallonia data la situazione del mercato del lavoro regionale (nel 2023 il tasso di disoccupazione era dell'8,2%) e dato che oltre il 70 % dei licenziamenti è concentrato in Vallonia;
 5. rileva che la metà dei lavoratori in esubero di Match-Smatch (46 %) ha almeno 50 anni, una fascia di età che incontra maggiori ostacoli a trovare un'occupazione, e che nell'ultimo trimestre del 2023 esisteva una differenza di 18,3 punti percentuali tra il tasso di occupazione nella fascia di età compresa tra i 20 e i 54 anni (76,8 %) e il tasso di occupazione nella fascia di età superiore ai 55 anni (58,5 %) a livello nazionale¹;

¹ [Statbel. Emploi et chômage \(13.6.2024\). Chiffres.](#)

evidenzia che la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato del lavoro per posti di lavoro qualificati costituiranno pertanto una sfida, a maggior ragione dato il grande numero di persone licenziate contemporaneamente;

6. si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dal Belgio in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali per rendere le zone interessate e il mercato del lavoro nel suo insieme più sostenibili e resilienti in futuro;
7. ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: servizi di informazione, orientamento professionale e assistenza al ricollocamento, formazione, riqualificazione e formazione professionale, sostegno per la creazione di imprese e contributo alla creazione di un'impresa, come pure incentivi e indennità;
8. ricorda che le autorità belghe devono garantire che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano parte integrante dell'attuazione e siano promosse durante l'intero periodo di attuazione;
9. ricorda che le autorità belghe devono rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità nonché evidenziare il valore aggiunto dell'Unione apportato dall'intervento, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e mirate a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico;
10. accoglie con favore il fatto che, nell'intento di predisporre un solido pacchetto di misure ad hoc a sostegno degli sforzi di reinserimento lavorativo dei lavoratori di Match-Smatch, il servizio pubblico regionale per l'impiego e la formazione professionale della Vallonia (Le Forem), le organizzazioni sindacali (FGTB e CSC) e altri partner si siano riuniti più volte nel 2024 per comprendere meglio le esigenze di riqualificazione dei lavoratori, il fatto che siano stati consultati anche i consulenti sociali che hanno accompagnato i lavoratori dopo il licenziamento e il fatto che tali riunioni abbiano portato all'elaborazione di un pacchetto coordinato di misure del FEG conforme all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG;
11. accoglie con favore l'inclusione di un modulo sull'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, elaborato per gli ex lavoratori di Swissport (EGF/2020/005 BE/Swissport), nell'ambito del servizio pubblico regionale per l'impiego e la formazione professionale (Forem), che sarà cofinanziato del Fondo sociale europeo Plus (FSE+); ribadisce a tale riguardo il ruolo importante che l'Unione dovrebbe svolgere nel fornire le qualifiche necessarie ai fini della duplice trasformazione; sostiene fermamente il fatto che, nel periodo del QFP 2021-2027, il FEG continuerà a dar prova di solidarietà alle persone interessate e a mantenere l'attenzione sull'incidenza delle ristrutturazioni sui lavoratori; chiede che le future domande massimizzino la coerenza delle politiche;
12. ritiene che sia responsabilità sociale dell'Unione fornire a tali lavoratori collocati in esubero le qualifiche necessarie per la trasformazione verde e digitale dell'industria e dell'economia dell'Unione, il che inciderà anche sul mercato del lavoro; chiede pertanto che si presti particolare attenzione all'istruzione qualificata e pertinente, inclusa la formazione professionale;

13. rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° gennaio 2024 e che la spesa relativa alle misure sarà dunque ammissibile a un contributo finanziario del FEG dal 1° gennaio 2024 fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;
14. rileva che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 22 settembre 2023 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 22 settembre 2023 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;
15. sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, e che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
16. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno; ricorda che gli Stati membri che chiedono il sostegno finanziario del FEG devono garantire che siano rispettate le condizioni stabilite dal diritto nazionale e dell'Unione in materia di licenziamenti collettivi e che l'impresa interessata abbia provveduto adeguatamente ai propri lavoratori;
17. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
18. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
19. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/001 BE/Match-Smatch)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2024/2854.)